



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 11279 del 2014, proposto da:  
Soc Finprotek Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Fernando Ludione, Maria  
Cerbone, con domicilio eletto presso Renato Piero Biasci in Roma, Via Alba, 36;

***contro***

Agenzia Invitalia Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Vinti, con domicilio  
eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia, 88;

***per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato all'istanza volta  
all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie ai sensi della L. 181/89  
presentata in data 29.03.2012; per l'accertamento dell'obbligo di provvedere;  
per il risarcimento del danno da ritardo.***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Invitalia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

La **DHI** Di Nardi Holding Industriale S.p.A. presentava, in data 05.06.2012, richiesta di concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 15 maggio 1989 n. 181 recante "misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica" (nonché Legge n. 513/1993 e D.M. 312/2009), per l'ampliamento della propria attività di raccolta e smaltimento di rifiuti, mediante la realizzazione di due nuovi impianti per il trattamento dei RAEE (smaltimento apparecchiature elettriche) e del PFU (Pneumatici fuori uso), ubicati in **Pastorano**, provincia di Caserta.

La domanda veniva presentata per il tramite della Finprotek S.r.l. – qui ricorrente - società di consulenza alla quale la **DHI** S.p.A. aveva affidato l'incarico di studio e redazione della domanda.

Con nota del 14.06.2012, prot. 14692 FIMP, Invitalia comunicava alla richiedente **DHI** l'assegnazione al progetto del numero di protocollo 1810077.

Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, così come eccepito da parte resistente.

La società Finprotek S.r.l., infatti, assume di aver sottoscritto in data 17.10.2011 con la **DHI** S.p.A. una scrittura privata con cui le è stato affidato l'incarico di sviluppare uno specifico progetto di un insediamento industriale volto all'ottenimento da parte della **DHI** S.p.A. delle agevolazioni finanziarie e di curare l'iter delle relative pratiche, il cui compenso era stabilito in misura percentuale in caso di effettivo ottenimento delle agevolazioni finanziarie da parte della **DHI** S.p.A..

Pertanto, la **DHI** è l'unica titolare della domanda di finanziamento presentata e, quindi, è l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per ottenere il provvedimento espresso (peraltro già esistente, cfr. nota prot. 12073 del 20.06.2014),.

L'eventuale mancato percepimento del compenso contrattuale da parte della Finprotek, in conseguenza del mancato ottenimento dei finanziamenti, attiene all'evidenza ai rapporti privatistici tra il consulente e il committente estranei alla P.A. e non attribuisce alla Finprotek alcuna legittimazione ad agire contro l'Amministrazione resistente in luogo della **DHI** S.p.A. (la quale, peraltro, non ha proposto alcuna azione), lamentando vizi che riguardano l'esclusiva sfera del soggetto beneficiario.

Ne consegue che l'odierna ricorrente non ha alcuna legittimazione attiva, pertanto, il ricorso è inammissibile. Spese compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)